



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 1 del 15 gennaio 2021

Oggetto:

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di trasporto pubblico locale e in materia di attività didattica in presenza della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Struttura Proponente: **SETTORE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LA MOBILITA', LE INFRASTRUTTURE E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 627 del 27.02.2020 con cui il Presidente è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto "Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020";

Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, mediante il quale sono adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 1, comma 5 che prevede la possibilità per i Presidenti delle Regioni di disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 11 del 13 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 marzo 2020;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 437 del 30.03.2020 avente ad oggetto le “Disposizioni transitorie per la durata dell'emergenza sanitaria in relazione ai servizi non di linea taxi e noleggio con conducente”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in particolare l'allegato 9;

Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 14 marzo 2020, successivamente aggiornato e nuovamente sottoscritto il 24 aprile 2020, dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” - allegato 8 del DPCM del 26/04/2020;

Vista l'Ordinanza regionale n. 47 del 2 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale”;

Vista la delibera di Giunta n. 605 del 14.05.2020 che approva Linee applicative nelle quali vengono disciplinati criteri di capienza dei mezzi nel rispetto dell'Ordinanza n. 47 del 2 maggio 2020 considerata la natura del servizio di TPL e la dinamicità propria della domanda. In particolare la percentuale di capacità massima prevista è subordinata al rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie ivi riportate;

Visto il DPCM dell'11/06/2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 1 lettera ii);

Visto il DPCM del 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto che con Ordinanza n. 74/2020 Regione Toscana è intervenuta a seguito del DPCM del 14/07//2020 prevedendo:

- la ripresa del trasporto con una previsione di capienza a pieno carico, limitatamente ed esclusivamente ai posti a sedere, in modo che siano evitati assembramenti nelle aree adibite ai posti in piedi, per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano e marittimo nonché del trasporto pubblico non di linea, ivi compresi i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati, nel rispetto delle linee guida adottate nell'Allegato A della stessa delibera;

- per quanto attiene al trasporto pubblico automobilistico urbano e tramviario, la deroga al rispetto della distanza di un metro garantendo un coefficiente di riempimento dei mezzi, in coerenza a quanto disposto nel DPCM del 14/07//2020, non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere che dei posti in piedi, evitando

assembramenti nelle zone adibite ai posti in piedi, nel rispetto delle linee guida adottate nell'Allegato A della stessa delibera;

Visto il D.L. 83/2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che all'articolo 1 comma 5 prevede “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176” ;

Visto l'Ordinanza del 1 agosto 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'ordinanza regionale n. 76/2020 con la quale Regione Toscana:

- prendeva atto dell'Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della salute e, nelle more dell'emanazione del nuovo DPCM ai sensi del D.L. 83/2020 e dell'espressione del parere del Comitato Tecnico Scientifico in tema di deroga di distanziamento interpersonale di un metro in riferimento ai mezzi di trasporto, ne recepiva il contenuto, relativamente al trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario, automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) e trasporto pubblico non di linea (servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati);

- confermava l'Ordinanza n. 74/2020 avente ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure relative alla capienza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico”, ivi comprese le linee guida allegate, limitatamente a quanto compatibile con le disposizioni e i principi dell'Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della Salute;

Considerato che l'efficacia della su indicata ordinanza era stabilita fino all'emanazione del nuovo DPCM ai sensi del D.L. 83/2020 e dell'articolo 2 comma 2 del DL 19/2020;

Visto il DPCM del 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814), pubblicato in GU n.222 del 7-9-2020;

Visto l'Allegato A del su indicato DPCM “Allegato 15 Linee guida per le informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di servizio trasporto pubblico”;

Visto che con Ordinanza regionale n. 85 del 9 settembre 2020 avente ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Recepimento DPCM del 7 settembre 2020 in materia di trasporto pubblico locale ed ulteriori disposizioni per i servizi relativi all'avvio delle attività scolastiche” veniva:

- recepito il DPCM del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo Allegato A “Allegato 15 Linee guida per le

informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di servizio pubblico”, in materia di trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario, automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) e trasporto pubblico non di linea (servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati);

-approvato l’Allegato 1 alla stessa ordinanza integrando i contenuti dell’Allegato A del DPCM del 7 settembre 2020 prevedendo una disciplina più puntuale di sicurezza dei lavoratori;

- derogato, in qualità di soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020, all'art. 105 dlgs 50/2016, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subaffidamento, a far data dalla richiesta dell’Azienda gestore del TPL agli operatori indicati nella delibera di Giunta regionale n. 1425 del 31.08.2020, laddove si ravvisi la necessità di implementare e assicurare il servizio di trasporto pubblico locale per il regolare avvio dell’anno scolastico, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, dello stesso decreto legislativo;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 avente ad oggetto ”Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” pubblicata nella GU n.248 del 7-10-2020” con la quale ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, viene prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato nella GU n.248 del 7-10-2020;

Visto l’art. 5 del decreto di cui sopra “Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020” che stabilisce:

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l’Ordinanza n. 90 del 9 Ottobre 2020 con la quale veniva:

1. confermata la validità ed efficacia dell’Ordinanza regionale n. 85 del 9 settembre 2020 in coerenza e in osservanza a quanto disposto dall’articolo 5 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” che disciplinava l’ “Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020”;

2. ordinato di osservare, sulla base del disposto dell’articolo 1 del nuovo Decreto legge in oggetto e per gli obblighi non espressamente previsti dal DPCM del 7 settembre 2020 e relativo allegato A, nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, nelle fermate bus, negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni marittime e punti di sbarco/imbarco passeggeri o altre aree adibite alla sosta/transito di passeggeri in genere l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e di indossarlo allorché ci si trovi in prossimità di altre persone non conviventi, con esclusione dei soggetti indicati all’articolo 5 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

3. dato atto che la validità della deroga, in qualità di soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020, all'art. 105 dlgs 50/2016, disposta con Ordinanza regionale n. 85 del 9 settembre 2020 fino alla fine del periodo di emergenza è da individuarsi, secondo quanto disposto nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, alla data del 31 gennaio 2021;

Visto che la su indicata ordinanza entrava in vigore a far data dal 9 ottobre 2020 ed era valida fino all'adozione dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza per quanto riguardava il punto relativo alla validità di deroga, in qualità di soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020, all'art. 105 dlgs 50/2016,;

Visto il DPCM del 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'Allegato 15 (Allegato 15 "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico" e Allegato tecnico) parte integrante del DPCM del 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e relativo Allegato 15;

Visto che la delibera n. 1316 del 26/10/2020 con la quale la Giunta regionale stabiliva, al fine di garantire lo svolgimento del servizio di TPL sull'intero territorio regionale nel rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 di proseguire i servizi aggiuntivi legati alle attività scolastiche, anche in presenza di un incremento della didattica digitale integrata, con l'obiettivo di alleggerire il carico e la pressione sui mezzi pubblici e garantire un maggior numero possibile degli stessi mezzi, al fine di raggiungere una riduzione del coefficiente di riempimento al 50% delle relative capacità, con riferimento all'ambito del Tpl su gomma;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'Allegato 15 (Allegato 15 "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico" e Allegato tecnico) parte integrante del DPCM del 3 novembre 2020;

Visto che il DPCM del 3 novembre 2020 di cui sopra prevede, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19:

-articolo 1 comma 3 "dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

-articolo 1 comma 9 lett. s) " le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto

del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata...”;

-articolo 1 comma 9 u) “le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curriculari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curriculari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca.”;

-articolo 1 comma 9 lett nn) “in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”;

- articolo 5 comma 3 “ Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- articolo 5 comma 6 “E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto;

Visto altresì la previsione dell'art. 1 comma 9 lett mm) in base alla quale:

- a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;

- il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 115/2020 con la quale:

- viene recepito integralmente il DPCM del 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e il relativo Allegato 15 “Linee guida per le informazione agli utenti

e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di servizio pubblico” e “Allegato tecnico”, in materia di trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario, automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) e trasporto pubblico non di linea (servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati);

- viene preso atto che il coefficiente di riempimento consentito non superiore al 50 per cento, previsto all'articolo 1 comma 9 lett mm) del DPCM del 3 novembre, sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti e dunque anche di quello previsto nell'Allegato 15;

- viene stabilito che il coefficiente di cui sopra è da ritenersi in rapporto ai posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti, così come stabilito dall'Allegato Tecnico all'Allegato 15 che per questa parte non è sostituito da alcuna previsione presente nell' articolo 1 comma 9 lett mm) DPCM del 3 novembre 2020;

-vengono integrati i contenuti dell'Allegato 15 del DPCM del 3 novembre 2020 con le linee guida, allegate alla stessa Ordinanza, che prevedono una disciplina più puntuale relativa alla sicurezza dei lavoratori in quanto una riorganizzazione del sistema deve essere necessariamente affiancata a misure di prevenzione e protezione collettive e individuali;

- viene ordinato di riprogrammare il servizio del TPL da parte delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale della Toscana in coordinamento con gli Enti territoriali affidanti e/o competenti e l'Amministrazione regionale, in coerenza con la normativa vigente;

- viene istituito un Comitato permanente regionale, quale strumento per dare una risposta immediata ed efficiente al momento della piena ripresa della attività del servizio di trasporto pubblico locale e regionale, presieduto dall'Assessorato regionale competente in materia, dai rappresentanti istituzionali della Città Metropolitana, delle Province, dei Comuni capoluogo e dalle Aziende esercenti il pubblico servizio in ambito gomma, ferro e marittimo;

Visto il DPCM 3 dicembre 2020 all'articolo 1 comma 10 lett. s) in base al quale:

- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza;

- viene istituito presso ciascuna prefettura - UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà

comunicazione al Presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente lettera.

Visto l'articolo 1 comma 10 lett. mm) del DPCM 3 dicembre 2020 in base al quale "a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti";

Visto che le disposizioni contenute nel DPCM del 3 dicembre 2020 sono efficaci fino al 15 gennaio 2021;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020 con la quale, nelle more dell'adozione di un successivo DPCM, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.L. 19/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020, vengono disposte misure idonee a garantire la graduale riapertura in sicurezza dell'attività didattica in presenza prevedendo: "ai fini del contenimento dell'epidemia COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che dal 7 al 15 gennaio 2021 sia garantita l'attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività e' erogata tramite la didattica digitale integrata;

Viste le previsioni contenute nei documenti operativi elaborati dalle Prefetture provinciali, in qualità di Uffici territoriali del Governo, redatti dai Prefetti in coordinamento con i Dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione di concerto con Regione Toscana, gli Enti locali provinciali e le Aziende di trasporto in osservanza del DPCM del 3 dicembre 2020;

Rilevato che le modalità di ripresa delle attività scolastiche degli Istituti delle scuole superiori nel primo periodo dal 11 gennaio al 15 gennaio 2021, svoltesi con un coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto non superiore al 50 per cento e dell'attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, hanno rappresentato misure organizzative adeguate e proporzionate di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus da COVID-19;

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con il quale il Governo ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale evidenziando, nelle premesse, l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi;

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19;

Visto l'articolo 1 comma 10 del testo del DPCM del 14 gennaio 2021, in base al quale:

- lett. s) "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni

sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza;

- lett. mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;

Ritenuto sulla base di quanto sopra riportato, preso atto di quanto previsto nel DPCM del 14 gennaio 2021 contenente nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di:

- confermare il coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale non superiore al 50 per cento, con esclusione del trasporto scolastico dedicato;
- confermare l'attività didattica in presenza della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado al 50 per cento a far data dal 16 gennaio 2021;

Sentito l'Ufficio scolastico regionale della Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, preso atto di quanto previsto nel DPCM del 14 gennaio 2021, contenente nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di:

1) confermare il coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale non superiore al 50 per cento, con esclusione del trasporto scolastico dedicato;
2) confermare l'attività didattica in presenza della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado al 50 per cento a far data dal 16 gennaio 2021;

Disposizioni finali

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione salvo nuove disposizioni nazionali o regionali ed è valida fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 co. 2 del Decreto Legge 19/2020 salvo diverso provvedimento regionale o nazionale.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legge 19/2020;

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro Infrastrutture e Trasporti;
- alle Azienda One Scarl (con indicazione di partecipare a tutte le sue consorziate e subaffidatarie)
- a Trenitalia Spa
- a TFT Spa
- a Toremar Spa

- Ai Sindaci del territorio toscano (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza)
- Al Sindaco della Città Metropolitana di Firenze e ai Presidenti delle Province toscane (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza)
- Ai Prefetti;
- all'Ufficio scolastico regionale della Toscana;
- alle Aziende ed Enti del SSR.
- ad ANCI;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente